

perseguimento e alla tutela di specifici interessi, ma nell'insieme essi sono preordinati ad una gestione unitaria dell'area protetta.

Il Piano per il parco

La tutela dei valori naturali, storici ed ambientali viene realizzata dall'ente parco attraverso l'adozione del "Piano per il parco", uno strumento di pianificazione con cui viene sottoposto il suo territorio ad un regime coordinato di conservazione e valorizzazione (artt. 11 bis e 12 della legge-quadro).

Contenuto principale del Piano è l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in quattro aree, caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela, e quindi da un diverso grado di protezione. Esse sono: le riserve integrali, le riserve generali orientate, le aree di protezione, le aree di promozione economica e sociale.

Oltre all'utilizzo del suolo, il piano deve altresì disciplinare i vincoli e le destinazioni d'uso pubblico e privato, i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, le attrezzature e i servizi per la gestione e funzione sociale del parco, gli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

Il Piano del parco, unitamente al Regolamento, svolge una funzione determinante nella definizione del regime giuridico dell'area protetta in quanto "ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione" (art. 12 citato, comma 7, legge quadro).

Ai fini del raggiungimento del consenso sulle scelte di fondo per l'assetto e la gestione del territorio, per l'adozione del Piano del parco la legge ha previsto un complesso procedimento², articolato in molteplici momenti di concertazione tra i

² Dispone l'art. 12, commi 3, 4 e 5 della legge n. 394/1991:

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal Consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'ente parco, alla Regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero

vari organi e soggetti istituzionali coinvolti: il Consiglio Direttivo dell'ente, la Comunità del parco, rappresentativa delle comunità locali, la Regione. Inoltre è consentita la partecipazione dei soggetti residenti nel parco, che possono presentare osservazioni al piano stesso.

Il Piano deve essere approvato dalla regione entro 24 mesi dall'istituzione del parco. In particolare, il Piano del parco del Gran Paradiso deve essere approvato e adottato da entrambe le Regioni interessate (art. 4 D.M. 20.11.1997 n. 436).

Per le ipotesi, previste come probabili, di mancato rispetto dei termini prescritti o di mancato raggiungimento delle intese, la legge predispone forme di intervento sostitutivo da parte del Ministro dell'ambiente, attraverso la nomina di un Commissario ad acta, di un Comitato misto e, in ultima istanza, del Consiglio dei Ministri, che decide in via definitiva.

Nel caso del parco del Gran Paradiso, trattandosi di ente preesistente, il piano avrebbe dovuto esser adottato entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 1993.

Le procedure per l'adozione del piano sono state iniziate dall'ente con l'affidamento agli Uffici Tecnici dell'incarico di elaborare la "Proposta preliminare di linee guida".

Ancora nel 2001, con la delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 19.3.2001, erano stati adottati soltanto i "Criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione del parco previsti dalla legge 394/91". Detto documento, approvato anche dalla Comunità del Parco, individuava le finalità degli strumenti di gestione, le linee strategiche generali per il raggiungimento delle stesse, i contenuti specifici del Piano del parco, del Regolamento e del Piano pluriennale economico-sociale, nonché alcuni aspetti procedurali per il Piano del parco in particolare, che doveva essere composto da un documento generale, il "Piano Direttore", approvato secondo le norme della legge-quadro, e da vari piani di settore e progetti speciali di attuazione, coerenti con il primo, di competenza del Consiglio Direttivo.

Per la adozione contestuale e coordinata dei tre documenti programmatori, la delibera ipotizzava altresì la costituzione di una struttura operativa, la Commissione di Piano, nominata dal Consiglio Direttivo e composta da "membri politici, tecnici e

dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva."

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'Ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

giuridici", rappresentanti del Consiglio stesso e della Comunità del Parco. L'incarico della effettiva progettazione dei tre documenti di programmazione era previsto che fosse affidato ad un unico Gruppo di lavoro interdisciplinare, con le necessarie diversificazioni delle figure professionali.

Con determinazione del Direttore del parco del 16.7. 2003, gli incarichi della redazione del Piano del parco, del Regolamento e del Piano pluriennale economico-sociale sono stati affidati ad uno studio associato di professionisti esterni.

Con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'ente n. 20 del 3.6.2005 è stato approvato, per l'invio di competenza al Consiglio Direttivo, il documento preliminare elaborato dal predetto studio, contenente il quadro interpretativo e la specificazione dei criteri per la proposta di zonizzazione delle aree del parco, sulla base delle consultazioni con i comuni del parco stesso.

In un momento successivo, come si apprende dal programma di lavoro approvato nella stessa delibera, l'ente avrebbe dovuto procedere all'esame ed all'approvazione definitiva del Piano, comprendente la divisione per zone (zonizzazione), le norme di attuazione e i progetti d'ambito, per l'invio alle regioni ai fini dell'adozione del Piano stesso, di loro competenza.

A tutt'oggi non risulta che il Piano sia stato approvato dal Consiglio direttivo.

Gli adempimenti per l'attuazione della legge-quadro, sotto il profilo degli strumenti di programmazione, sono dunque ancora nella fase preliminare.

Il Regolamento del parco

Il Regolamento del parco, di cui all'art. 11 della legge-quadro, disciplina l'esercizio delle attività consentite all'interno del parco. In particolare, esso regola, tra l'altro, la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, lo svolgimento delle attività economiche ammesse, il soggiorno e la circolazione del pubblico, curando anche gli aspetti dell'accessibilità per i disabili, lo svolgimento delle attività sportive, ricreative e di ricerca.

Il Regolamento deve essere adottato dall'ente contestualmente al Piano del parco, e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Esso è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, e comunque d'intesa con le regioni interessate. Il Regolamento del Gran Paradiso, in particolare, deve essere adottato sentita la consulta tecnica per le aree protette di cui all'art.3 della legge-quadro.

Il Regolamento del parco del Gran Paradiso non risulta fino alla data odierna che sia stato adottato dal Consiglio direttivo.

Piano pluriennale economico-sociale

Contestualmente al Piano del parco e in modo interattivo, attraverso cioè reciproche consultazioni, gli organi dell'ente, in particolare il Consiglio Direttivo e la Comunità del parco, devono adottare un altro atto di pianificazione, il Piano pluriennale economico-sociale (P.P.E.S.), che assolve la funzione di promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel territorio del parco e nei territori adiacenti (artt. 11 bis e 14 della legge).

Il PPES, in quanto destinato a realizzare lo "sviluppo economico compatibile" compensativo delle perdite in termini di sfruttamento convenzionale delle risorse naturali per le comunità residenti nell'area protetta, è l'applicazione più innovativa di quel principio di coordinamento tra conservazione e valorizzazione, che è alla base della disciplina comune delle aree predette.

Anche il Piano economico-sociale non risulta ancora adottato dal Parco del Gran Paradiso, essendo strettamente collegata la sua predisposizione a quella del Piano del parco.

Allo stato attuale risulta essere stato elaborato dai progettisti incaricati soltanto un "Rapporto intermedio del Piano di sviluppo economico-sociale", prodromico alla presentazione di una successiva bozza del Piano stesso, che dovrà essere istruita, secondo le indicazioni della Comunità del parco, esaminata ed infine approvata dagli organi dell'ente competenti.

Come già riferito nella precedente relazione, gli atti di programmazione introdotti dalla legge-quadro si presentano con un forte grado di complessità. Ciò vale in particolare per il Piano del parco, non solo in riferimento ai contenuti, in quanto essendo uno strumento di gestione dell'area protetta non può limitarsi a disciplinare l'uso del territorio, ma, in base alla legge, deve stabilire altresì "gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere", ma anche con riguardo al modulo procedimentale adottato. Esso si dimostra infatti lento sul piano attuativo, per i lunghi tempi impiegati nelle varie sedi di concertazione e confronto delle posizioni degli enti istituzionali coinvolti e

delle comunità locali interessate, al fine della condivisione delle scelte operate. Particolare difficoltà riveste poi la delimitazione dei confini dell'area protetta.

Inoltre la individuazione delle quattro tipologie di zone, ciascuna caratterizzata da un diverso grado di protezione, deve necessariamente misurarsi con la preesistente pianificazione territoriale, in particolare con i piani regolatori vigenti, con il Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Regione Autonoma Valle d'Aosta e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino.

Le predette considerazioni, se aiutano a comprendere le ragioni del notevolissimo ritardo verificatosi nell'adozione dei Piani, non giustificano tuttavia pienamente la circostanza che ancora oggi, a distanza di quasi quindici anni dall'emanazione della legge-quadro, il Parco nazionale del Gran Paradiso, pur essendo preesistente alla legge stessa - è anzi il parco più antico d'Italia -, non si sia dotato degli strumenti di pianificazione essenziali per la realizzazione piena e lo sviluppo delle proprie attività, secondo la normativa vigente.

In riferimento poi in particolare al Piano del parco, rispetto al quale gli altri atti di programmazione si presentano con carattere di contestuale consequenzialità, il Ministro vigilante non ha finora esercitato i poteri sostitutivi ad esso conferiti dalla legge.

2.3 Altro strumento normativo di rilievo per il funzionamento dell'ente è stato il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 novembre 1997, n. 436, emanato in applicazione dell' art.35 della legge-quadro, come modificato dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, in base al quale, d'intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e con la Regione Piemonte, la disciplina del parco doveva essere adeguata ai principi della legge-quadro, tenendo conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi e alla sorveglianza.

Salvo marginali scostamenti³, alcuni giustificati per la peculiarità della preesistente organizzazione, esso recepisce integralmente i principi della legge.

In attuazione delle disposizioni del citato art.35, sono stati fatti salvi i rapporti di lavoro dei dipendenti di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 394/91.

³ In particolare: le sedi dell'ente vengono ridefinite con le disposizioni statutarie e non nello stesso decreto di adeguamento, come prescriveva l'art. 35 della legge-quadro (art.1.2); il Presidente è necessariamente nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo (art. 2.2); conseguentemente i componenti del Consiglio sono 13 e non 12, come indicato dalla legge (art.2.3) ; il Regolamento del parco è approvato sentita anche la consulta tecnica di cui all'art.3 della legge-quadro (art.3); la sorveglianza del parco è in principal modo affidata al Corpo dei guardaparco istituito con Dlgs. C.p.S. del 5.8.1941.

Il decreto di adeguamento è stato adottato a distanza di ben sei anni dalla entrata in vigore della legge-quadro, con un ritardo che, come già fatto presente nella precedente relazione, si può ricollegare solo in parte alle difficoltà di raggiungere un'intesa fra le due Regioni interessate

3. La disciplina statutaria e regolamentare

Per quanto concerne infine gli aspetti ordinamentali e strutturali dell'ente, va segnalato che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 429 dell' 8.5.2003 è stato adottato lo Statuto del parco, approvato con la delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 12.2.2003.

Nel rispetto delle norme procedimentali in vigore, lo schema di statuto era stato deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, e sottoposto alla verifica di legittimità da parte del Ministero dell'Ambiente.

Con successive delibere consiliari il documento originario era stato poi modificato ed integrato sulla base delle osservazioni pervenute dalla Comunità del parco stessa e dal Ministero vigilante.

Le disposizioni statutarie adottate si rivelano in linea di massima conformi ai principi fondamentali dettati dalla legge n. 394/91 ed alle norme di adeguamento di cui al D.M. n. 436/97.

Nella precedente relazione, in occasione dell'esame dello schema di statuto, era stato segnalato il problema della difformità dell'assetto organizzativo dell'ente rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa sulla localizzazione delle sedi.

Infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 1° della citata legge-quadro, l'ente parco ha sede amministrativa e legale all'interno del proprio territorio; si tratta di una prescrizione evidentemente finalizzata a valorizzare lo stretto legame che l'Amministrazione dell'ente deve avere con l'area protetta.

In attuazione dell'art. 80, comma 25, della L. 27.12.2002, n. 289, che ha introdotto per il Gran Paradiso una deroga al sopradetto principio della territorialità delle sedi, le norme statutarie (art.1, comma 2) hanno previsto che l'Ente abbia una sede legale in Torino ed una sede amministrativa in Aosta, come già previsto dal dlgs C. P. S. 5.8.1947, n. 971. Sono state inoltre individuate due sedi operative in Ceresole Reale e in Valsavaranche.

Altro aspetto critico, segnalato nella precedente relazione e che avrebbe richiesto un maggiore approfondimento da parte del ministero vigilante, resta quello della non puntuale attuazione del principio, attualmente formulato dall'art. 4 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, della separazione tra l'indirizzo politico ed il controllo, da un lato, che competono agli organi di direzione politico-amministrativa, e gli atti di amministrazione e gestione dall'altro, di cui sono esclusivi responsabili i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

Alcune disposizioni dello Statuto, infatti, non si pongono in linea con il sopradetto principio, in quanto attribuiscono ad organi di governo competenze di direzione ed orientamento dell'attività amministrativa, che, se pienamente esercitate, possono tradursi in forme incisive di interferenza sull'autonomia dei poteri di organizzazione e di spesa dei dirigenti.

In particolare, per quanto concerne le funzioni spettanti al Presidente (art. 6, punti 5 e 6), occorre rilevare che questi, oltre alle funzioni di rappresentanza legale e di coordinamento riconosciutegli dalla legge, "impartisce al Direttore, sulla base delle direttive generali definite dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva, le specificazioni per l'azione amministrativa e la gestione"; inoltre, "nell'esercizio delle funzioni di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'amministrazione ordinaria dell'ente, impartisce ordini di servizio ed assume decisioni in materia di atti normativi".

Per quanto riguarda poi le competenze della Giunta esecutiva, l'art. 16 punto 2, lettera c) dello statuto attribuisce alla stessa "l'adozione di tutti quegli atti che riguardano la gestione dell'ente, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Presidente, al Consiglio direttivo e al Direttore del Parco", costituendo così in capo a detto organo di governo una competenza residuale nell'attività di gestione, che non può spettare se non alla dirigenza dell'ente stesso, titolare in via generale dei compiti di amministrazione.

Quanto sopra rappresentato si pone altresì in contrasto con il comma 4 del citato art. 4 del DLgs n. 165/2001, laddove è sancito che le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate solo espressamente e ad opera di specifiche disposizioni di legge, nonché con l'art. 5 dello stesso statuto, in cui si afferma che gli organi di direzione dell'ente "esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni".

Oltre all'organizzazione interna e al funzionamento degli organi, lo Statuto ha altresì disciplinato, secondo quanto prescritto dalla legge, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

Tra le normative interne dell'ente è poi da annoverare il regolamento organico del personale, approvato dal ministero vigilante in data 16 ottobre 1980, con integrazioni e modifiche apportate nel 1992 e nel 1994.

In assenza di un regolamento amministrativo e contabile, per gli anni oggetto del presente referto l'ente ha applicato il D.P.R. n. 696/79.

4) L'attività di controllo interno

4.1 Tra gli organi dell'ente parco l'art. 9 della legge-quadro sulle aree protette, così come peraltro il precedente ordinamento, prevede il Collegio dei revisori dei conti, cui sono affidati compiti di riscontro contabile sugli atti secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità.

Nel periodo in riferimento il Collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco del Gran Paradiso si è riunito in media 6 volte l'anno, con la presenza costante dei suoi componenti in quasi tutte le sedute.

Pur svolgendosi nel rispetto delle cadenze di legge, in concreto l'attività del collegio, per quanto emerge dai verbali delle sue sedute, non sembra possa considerarsi adeguata espressione dei molteplici compiti ad esso demandati dall'ordinamento.

In concreto l'esame di detto collegio ha riguardato prevalentemente il mero accertamento dei profili finanziari della gestione, senza esprimere valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione, quantomeno in occasione della relazione al conto consuntivo.

4.2. Con deliberazione commissariale in data 22 gennaio 1997, per l'esercizio della funzione di controllo interno, in attuazione dell'art. 20 del D.lg.vo 29/93, è stato istituito un "Nucleo di valutazione", dotato di assoluta autonomia rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente, dovendo rispondere direttamente al Presidente del Parco.

Il nucleo di valutazione, costituito da tre componenti esperti nelle tecniche di valutazione e gestione nei settori Amministrativo, Organizzativo e del personale, doveva svolgere funzioni volte a garantire la realizzazione degli obiettivi, l'economicità della gestione, il corretto utilizzo delle risorse e l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 286/99, con delibera consiliare n.1/2000, sempre in attuazione della normativa sui controlli interni di efficacia e di economicità (controllo di gestione di cui all'art. 4 del decreto), l'ente ha costituito una Commissione per l'esame del raggiungimento dei risultati programmati, che deve tenere conto delle finalità di cui al Piano annuale degli obiettivi, predisposto dal Direttore.

Non risulta che detti organismi di controllo interno abbiano presentato relazioni o rapporti sui risultati dei controlli eseguiti.

Inoltre, con delibera della Giunta esecutiva n. 34 del 29.5.2002 è stato costituito il nucleo di valutazione di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs n. 286/99 (valutazione della dirigenza e controllo strategico), "con il compito di valutare l'attività svolta dal Direttore del parco e di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli obiettivi assegnati dagli organi politici al dirigente".

Il nucleo ha proceduto alla elaborazione di un "Sistema di valutazione delle prestazioni del Direttore del parco nazionale del Gran paradiso", approvato dalla Giunta, sulla cui base, definiti gli obiettivi da conseguire, ha effettuato poi la valutazione del dirigente a partire dal 2003.

5. Organi

5.1. Per quanto concerne gli organi del Parco, il citato decreto n. 436 del 1997, di adeguamento dell'ordinamento dell'ente ai principi della legge-quadro, ha sostanzialmente recepito l'organizzazione tipica da quest'ultima prevista.

Tra le poche varianti apportate all'impianto legislativo si segnalano: l'obbligo che il Presidente sia eletto tra i componenti del Consiglio direttivo, il conseguente diverso numero dei componenti il Consiglio stesso (13 invece di 12) ed una diversa attribuzione del potere di designazione dei consiglieri (due vengono rispettivamente designati dalle regioni Piemonte e Valle d'Aosta).

Gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni.

Attualmente, in base all'art. 11 quaterdecies, comma 8, della legge 2.12.2005, n. 248, i loro membri non possono essere più confermati.

Il Consiglio direttivo in carica nel periodo in riferimento è stato nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente del 16.7.1998 ed è venuto a scadere nel luglio 2003. Con D.M. dell'8.1.2004 è stato nominato un Commissario straordinario, fino alla nomina del nuovo Presidente. Con D.M. in data 14.12.2004 si è provveduto al rinnovo delle cariche dei consiglieri, per un altro quinquennio.

Il Presidente dell'ente, con l'intesa delle regioni interessate e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è stato nominato con decreto del 30 novembre 1998, ed è scaduto, dopo un breve periodo di "prorogatio", nel gennaio 2004. Con DM del 14.12.2004, scaduta la gestione commissariale, è stato nominato il nuovo Presidente.

Con deliberazione del 21 gennaio 1999 il Consiglio Direttivo ha nominato al suo interno la Giunta esecutiva, composta da 5 membri come da previsione normativa. La Giunta attualmente in carica è stata nominata con deliberazione consiliare del 14.1.2005.

In conformità all'art. 10 della legge n. 394/91, in data 4 febbraio 1998, è stata istituita la Comunità del Parco, formata dai Presidenti delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, dal Presidente della Provincia di Torino, dai sindaci dei 13 comuni e dai Presidenti delle due comunità montane, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

Con decreto ministeriale del 25 maggio 1998 il Ministro dell'Ambiente ha provveduto, in base all'art. 9, comma 11, della suindicata legge-quadro, nel testo sostituito dalla legge n. 9 dicembre 1998, n. 426, alla nomina del Direttore, cui

l'incarico è stato conferito con un contratto quinquennale. Dopo un periodo di proroga, con D.M. del 13.4.2005 il Direttore ha ottenuto un nuovo incarico quinquennale.

5.2. La misura dei gettoni di presenza e delle indennità di carica spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti parco, già stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 4 agosto 1994, è stata aggiornata con decreto ministeriale del 9 dicembre 1998 nei seguenti importi lordi mensili:

- Presidente: lire 5.373.000 (€ 2.774,92)
- Vice Presidente: lire 1.612.000 (€ 832,53);
- componenti Giunta esecutiva: lire 282.000 (€ 145,64);
- componenti Consiglio direttivo: lire 151.000 (€ 77,98);
- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti: lire 330.000 (€ 170,43);
- componenti del Collegio dei Revisori dei conti: lire 218.000 (€ 112,59).

Il gettone di presenza per la partecipazione ai comitati e alle commissioni previste dalla legge n. 394/1991 è fissato in € 34,60, al lordo delle ritenute di legge.

6. Struttura organizzativa

In attuazione delle disposizioni legislative e delle norme statutarie l'ente si avvale di una struttura organizzativa articolata in due sedi, quella legale a Torino e quella amministrativa ad Aosta. Da esse dipendono i seguenti servizi:

Servizio affari generali, pubbliche relazioni e segreteria	Torino
Servizio amministrativo-contabile	Aosta
Servizio tecnico e urbanistico	Aosta
Servizio turistico	Torino
Servizio botanico vegetazionale	Val Nontey (AO)
Servizio scientifico	Torino
Servizio sanitario	Noasca (TO)
Servizio di sorveglianza	Valli del Parco

In base alle nuove disposizioni sono state previste una sede operativa in Ceresole Reale ed un'altra in Valsavaranche.

7. Il personale

7.1 Con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 288 del 1° agosto 1997 è stata definitivamente approvata la pianta organica dell'Ente, confermativa dell'organico complessivo già approvato nel 1992, composta di 85 unità⁴.

La nuova pianta organica, composta di 1 dirigente e 84 unità di personale di varia qualifica, di cui 62 Guardaparco, è evidenziata nel prospetto che segue, dal quale risulta anche la consistenza effettiva del personale in servizio alla scadenza del 31 dicembre degli anni su cui si riferisce.

La sorveglianza nel P.N.G.P è esercitata dal Corpo dei Guardaparco, istituito con D.lgs C.p.S n. 871 del 5.8.1947, sulla struttura già esistente dal 1922. Ciò ha trovato conferma nell'art. 80, comma 25, della citata legge n.289/2002, in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della legge n. 394/91.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

	2000	2001	2002	2003
Direttore	1	1	1	1

Qualifica funzionale	Dotazione organica*	Personale in servizio al 31 Dicembre			
		2000	2001	2002	2003
Professionisti	1	--	--	--	--
C4	1	--	1	1	1
C3	6	3	6	5	6
C1	9	11	9	9	9
B3	1	--	1	1	--
B2	16	9	16	15	16
B1	49	56	49	48	48
A2	2	1	2	2	2
Totale	85	80	84	81	82

*Dotazione organica riferita agli anni 2001-2003. Nel 2000, ferma restando la dotazione organica complessiva, i posti erano così ripartiti: 1 Professionisti; 3 C3; 13 C1; 9 B2; 57 B1; 2 A2.

⁴ A decorrere dal 2005 la pianta organica è stata ridotta ad 80 unità, in applicazione delle restrizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Il blocco delle assunzioni posto dalle leggi finanziarie era stato rimosso per gli enti parco con la legge 23/12/1996, n. 662 (art. 1 comma 46). Sicché l'ente, previa approvazione del relativo regolamento, ha bandito numerosi concorsi afferenti le qualifiche sprovviste di personale, che sono in fase di espletamento o sono stati già espletati.

Nonostante ciò, la dotazione organica del Parco, come già indicato di 85 unità, non è stata mai integralmente coperta nel periodo preso in considerazione.

Il personale in servizio al 31.12.2003 è di 82 unità, di cui 22 impiegati negli uffici nei vari servizi e 60 che esercitano funzioni di sorveglianza.

Il trattamento giuridico ed economico del personale è disciplinato dal "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici" di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

Per gli anni 1998-2001 sono stati operativi il CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999, concernente il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica, ed il CCNL del 14.3.2001 riguardante il biennio economico 2000-2001. Il primo contratto ha previsto l'inquadramento del personale dell'Ente secondo il nuovo sistema di classificazione ripartito per aree professionali. Tali aree, individuate mediante apposite "declaratorie", sostituiscono le qualifiche funzionali del precedente sistema di inquadramento, accorpandole in più livelli omogenei di competenze secondo profili professionali collocati su posizioni diverse.

Per gli anni successivi il CCNL vigente è quello sottoscritto il 9.10.2003, che ha disciplinato il periodo 2002-2005 per la parte normativa ed il biennio 2002-2003 per quella economica.

7.2. Nel prospetto che segue sono esposti i dati relativi alle spese per il personale, con l'indicazione delle variazioni percentuali annue, dell'incidenza sul totale delle spese correnti e del costo unitario medio:

Costo del personale		(in milioni di lire)	(in euro/mila)	
	2000	2001	2002	2003
A) Oneri per il personale in servizio				
- Stipendi ed altri assegni fissi	3.254	3.591	1.869,96	1.905,63
- Lavoro straordinario, premi incentivanti produttività e indennità	617	705	365,20	397,58
- Missioni	107	113	50,00	39,31
- Oneri previdenziali e assistenziali	1.171	1.276	689,38	672,74
- Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	9			
- Altri oneri sociali a carico dell'ente	133	127	86,03	89,81
- Corsi di formazione	31	39	20,44	18,05
- Servizi sociali (mensa)	171	128	90,37	78,37
- Corso di formazione antincendio boschivo al personale dipendente				67,52
Totale A)	5.493	5.979	3.171,38	3.269,01
B) Benefici sociali ed assistenziali				
Quota di accantonamento fondo	115	315	95,61	423,68
Totale B)	115	315	95,61	423,68
Totale Generale (A+B)	5.608	6.294	3.266,99	3.692,69
Variazione %	-8,81	12,23	0,51	13,03
Incidenza del totale A sul totale spesa corrente	63,14%	53,31%	69,08%	66,29%
Costo medio unitario(*)	70,10	74,93	78,10	87,20

(*) Nel calcolare il costo medio unitario, il numero delle unità in servizio considerato comprende anche il Direttore

La spesa per il personale costituisce un notevole fattore di rigidità del bilancio, in quanto assorbe una quota molto consistente della spesa corrente (oltre il 69%